

Corte di giustizia Ue. Niente deroghe al principio della libertà con la giustificazione della tutela della salute

Farmaci, no ai prezzi imposti

La conclusione avvantaggia le farmacie che vendono online in tutta Europa

Marina Castellaneta

■ **Prezzi uniformi** imposti, divieto di sconti o di regali pubblicitari per la vendita di farmaci soggetti a prescrizione. Un quadro, quello disegnato nell'ordinamento tedesco, che non convince la Corte di giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza del 19 ottobre (C-148/15) ha bollato il regime di fissazione dei prezzi di vendita da parte delle farmacie come misura di effetto equivalente a una **restrizione quantitativa all'importazione** contraria al diritto Ue. Nessuno spazio, per Lussemburgo, per deroghe al principio della libertà nella determinazione del prezzo, per ragioni dovute alla tutela della salute. Una conclusione che va a tutto vantaggio delle farmacie che vendono medicinali online nell'intero spazio Ue.

La vicenda è stata provocata dalla decisione di un'organizzazione tedesca di mutua assistenza a malati di Parkinson di lanciare un sistema di bonus collegato all'acquisto per corrispondenza di alcuni medicinali da una farmacia olandese. L'associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale sosteneva che la pratica era contraria alle regole nazionali in ba-

se alle quali è il ministero dell'Economia a stabilire i prezzi uniformi di medicinali soggetti a prescrizioni. Il Tribunale di Dusseldorf aveva accolto il ricorso e vietato il sistema di bonus. Il giudice di appello, prima di decidere, ha chiesto chiarimenti a Lussemburgo. Chiara la posizione degli eurogiudici: il sistema di imposizione dei prezzi è contrario alla regola fondamentale della libera circolazione delle merci garantita dall'articolo 34 del Trattato di Lisbona, che vieta restrizioni quantitative all'importazione tra gli Stati membri.

Nessun dubbio che il divieto di un sistema di bonus e l'imposizione di prezzi, anche se rivolti sia alle farmacie con sede nello Stato sia in altri Paesi Ue, ostacola direttamente o indirettamente le importazioni tra Stati membri.

Non solo. È evidente che il divieto di vendere per corrispondenza alcuni farmaci, attività riservata alle farmacie nello Stato interessato, incide in modo maggiore sulle farmacie situate al di fuori del territorio tedesco che, per di più, utilizzano la politica dei prezzi per raggiungere più consumatori non potendo offrire servizi come la consu-

lenza individuale.

È vero che anche le farmacie tedesche subiscono una limitazione, ma la vendita via internet per quelle tedesche è un mezzo supplementare rispetto alla vendita tradizionale, mentre le farmacie stabilite in altri Stati membri utilizzano internet, strumento principale, se non esclusivo di vendita. Di conseguenza, poiché il divieto colpisce in misura maggiore le farmacie situate in altri Stati membri ostacolando l'accesso al mercato si configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dal Trattato.

La Corte, poi, esclude che il sistema tedesco possa essere giustificato dall'obiettivo della tutela della salute pubblica, invocato dal Governo che, però, non ha provato il pericolo esistente nei casi di accesso a medicinali a un prezzo inferiore ricorrendo a farmacie che hanno sede in altri Stati e vendono online e non ha fornito dati statistici o elementi idonei a provare i vantaggi dei prezzi imposti. Anzi - osserva Lussemburgo - è ben possibile che una maggiore concorrenza dei prezzi procuri vantaggi ai consumatori. Di qui la bocciatura delle restrizioni.

IL CASO TEDESCO

Si voleva vietare l'acquisto di medicinali in Olanda: ciò è contrario alla libera circolazione delle merci nello spazio Ue

MASSIMA



...Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione posta dichiarando che l'articolo 34 Tfrue deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale.

